

Impianti FER

Requisiti di accesso all'attività

All'articolo 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4 - bis). I periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, concorrendo alla attestazione delle qualifiche e delle competenze secondo le direttive e le specifiche disposizioni regionali relative all'esercizio dei crediti di ammissione, in ingresso e in itinere nel sistema regionale della formazione professionale, in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni.

4 - ter). I soggetti che, alla data indicata dal comma 2, risultano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si considerano installatori qualificati per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1, ivi comprese le attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili. Il rinnovo dei predetti requisiti tecnico-professionali è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato IV, comma 1, lettera f);

Testo coordinato con le modifiche proposte:

Art. 15 *Sistemi di qualificazione degli installatori*

1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'*articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37*, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37* si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'*allegato 4* e attesta la qualificazione degli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'*allegato 4*.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'*allegato 4*, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'*allegato 4* e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'*articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

4 - bis). I periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, concorrendo alla attestazione delle qualifiche e delle competenze secondo le direttive e le specifiche disposizioni regionali relative all'esercizio dei crediti di ammissione, in ingresso e in itinere nel sistema regionale della formazione professionale, in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni.

4 - ter). I soggetti che, alla data indicata dal comma 2, risultano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si considerano installatori qualificati per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1, ivi comprese le attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili. Il rinnovo

dei predetti requisiti tecnico-professionali è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato IV, comma 1, lettera f);

Motivazioni

L'integrazione proposta risulta mirata a riconoscere appositi crediti formativi nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale, relativi ai periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa maturata nelle imprese abilitate del settore termico, quali requisiti utili da valutare ai fini del conseguimento della nuova qualificazione professionale di installatore introdotta dal D.Lgs n. 28/2011. Al contempo si chiarisce che la nuova disciplina a regime per la qualificazione professionale degli installatori nel settore degli impianti termici di cui al Decreto legislativo n. 28/2011, di attuazione della Direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, si applica nei confronti delle nuove imprese di installazione e che gli installatori che siano già in possesso dei requisiti professionali previsti dalle disposizioni vigenti (il D.M. n. 37/2008) si considerano professionalmente qualificati per lo svolgimento delle attività di installazione ricadenti nella sfera di applicazione della Direttiva europea e del relativo decreto legislativo di attuazione.

L'attribuzione dei crediti formativi ed il riconoscimento della qualificazione professionale degli installatori già abilitati ai sensi delle norme previgenti, non sono in contrasto con la normativa europea poiché non introducono deroghe né esclusioni rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/28/CE.

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante l'attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Comunitaria 2009 (l. n. 96/2010), definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia ed a tal fine prevede procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

In particolare l'Art. 15 del decreto, recante "*Sistemi di qualificazione degli installatori*", dispone che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a) (laurea in materia tecnica specifica), b) (diploma professionale di secondaria superiore seguito da un periodo di inserimento lavorativo almeno biennale in imprese abilitate del settore) o c) (titolo o attestato di formazione professionale di competenza regionale seguito da un periodo di inserimento lavorativo almeno quadriennale in imprese abilitate del settore) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Tuttavia, a decorrere dal 1° agosto 2013, il requisito tecnico professionale consistente nell'attestato di formazione professionale dovrà conformarsi a nuovi requisiti analiticamente previsti in un apposito Allegato al decreto secondo cui la formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori deve comprendere sia la formazione teorica in classe che la pratica sul luogo di lavoro e deve concludersi con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato, comprendente una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

In particolare, la norma in esame ha disposto che entro il 31 dicembre 2012 le Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Attualmente alcune Regioni hanno già provveduto a regolamentare i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento del relativo attestato di qualificazione professionale sulla base dello standard formativo e professionale definito dalla Conferenza Stato-Regioni.

Entrando nel merito del nuovo sistema di qualificazione professionale degli installatori occorre osservare che le varie forme di inserimento lavorativo svolto e maturato nelle imprese abilitate di installazione di impianti termici ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 37/2008, non vengono minimamente considerate come esperienze utili ai fini del conseguimento della qualifica professionale prevista dall'art. 15 del decreto legislativo in esame.

In sostanza:

- sia le prestazioni lavorative svolte per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato, successivamente all'apprendistato ed al periodo già svolto come operaio qualificato (di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. n. 37/2008),
- sia i periodi di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari per un periodo non inferiore a sei anni (di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 37/2008), non rivestono alcun valore nel nuovo sistema di qualificazione professionale degli installatori introdotto dal decreto legislativo n. 28/2011.

Al fine di superare la palese discriminazione derivante dalla rigida impostazione del decreto legislativo citato, si ritiene necessario apportare una integrazione mirata in modo esplicito a riconoscere i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti nell'ambito di imprese di installazione abilitate del settore, al fine di conseguire appositi crediti formativi nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale, in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni.

Al contempo risulta necessario riconoscere come installatori qualificati per lo svolgimento delle attività di installazione termica di cui al D.Lgs. n. 28/2011, con specifico riferimento alle attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili, i soggetti che, alla data di attuazione dell'articolo 15, vale a dire il 1° agosto 2013, abbiano già conseguito e maturato, in alternativa fra loro, i "requisiti tecnico-professionali" previsti dall'articolo 4 del D.M. n. 37/2008 recante il Regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di installazione di impianti negli edifici, sia con riguardo ai diversi titoli, diplomi ed attestati citati dalle lettere a), b) e c), del comma 1 di tale articolo, sia con riferimento alle prestazioni lavorative ed ai periodi di collaborazione tecnica e continuativa svolti presso imprese già abilitate del settore, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1 e del comma 2, del citato articolo 4. Infine, a far data dal 1 agosto 2013, si prevede per l'ottenimento del rinnovo della qualifica professionale, l'obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento effettuati secondo le modalità individuate nell'allegato IV al d.lgs. n. 28/2011, comma 1, lettera f).